



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DEL 4 febbraio 2016

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 febbraio 2016 - Quarta giornata ritorno

Empoli-Udinese 1-1
Fiorentina-Carpi 2-1
Frosinone-Bologna 1-0
Hellas Verona-Atalanta 2-1
Internazionale-Chievo Verona 1-0
Juventus-Genoa 1-0
Lazio-Napoli 0-2
Palermo-Milan 0-2
Sampdoria-Torino 2-2
Sassuolo-Roma 0-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 56

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 febbraio 2016 - Quarta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

147/397



Gar a Soc. LAZIO – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

letto il referto arbitrale nel quale, tra l'altro, si attesta che “al minuto 22 e 10 secondi del secondo tempo interrompevo momentaneamente la gara richiamando tutti i calciatori nel cerchio di centrocampo poiché dalla Curva Nord occupata dai tifosi della Lazio provenivano cori razzisti nei confronti del calciatore n. 26 del Napoli Koulibaly Kalidou fin dal 1° del secondo tempo, infatti ogni volta che il calciatore di colore n. 26 del Napoli giocava il pallone dalla Curva Nord occupata dai tifosi della Lazio venivano indirizzati alla sua persona urla del tipo: - buuuh – a scopo inequivocabilmente razzista. Al 17° del secondo tempo comunicavo al Quarto Ufficiale di gara Posado Fabrizio di comunicare al Responsabile dell'Ordine Pubblico, ai delegati di Lega ed ai componenti della Procura di attivarsi per procedere con l'annuncio dello speaker al fine di far cessare i cori razzisti. Nonostante la nostra richiesta l'annuncio non veniva effettuato e così al 22° del secondo tempo, visto che i cori continuavano, decidevo di sospendere momentaneamente la gara. Durante la sospensione di 3 minuti e 40 secondi veniva effettuato l'annuncio dello speaker. Prima di far riprendere la gara avvisavo il Responsabile dell'Ordine Pubblico che avrei ripreso il gioco e che da quel minuto alla fine della gara avrei atteso sue indicazioni in ordine alla eventuale sospensione definitiva della gara. Al minuto 24 e 50 secondi riprendevo il gioco con una mia rimessa e da quel punto fino a fine partita, tramite il Quarto Ufficiale di gara, ricevevo l'indicazione dal Responsabile dell'Ordine Pubblico di far proseguire la gara nonostante in alcune occasioni i cori fossero proseguiti”;

letta inoltre la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l'altro, si attesta che: “al 5' e al 16' del primo tempo circa 4.000 tifosi della Lazio occupanti i settori “Curva Nord”, “Distinti Tevere” e “Distinti Monte Mario” lato nord intonavano – bu bu – quando il calciatore del Napoli Koulibaly era in possesso di palla. Tale comportamento veniva ripetuto dagli stessi settori e all'incirca dallo stesso numero di persone al 17' e 22' del secondo tempo. In tale ultima occasione l'Arbitro sospendeva l'incontro radunando i calciatori al centro del campo. Dopo la diffusione dell'annuncio e un'interruzione di circa 3' e 40” l'incontro riprendeva. Da quel momento, nonostante l'annuncio fosse stato ripetuto altre tre volte, i – bu bu – venivano nuovamente ripetuti ogni qualvolta che il calciatore Koulibaly entrava in possesso di palla. Si precisa che i settori interessati, secondo i dati forniti dall'Ordine Pubblico erano complessivamente occupati da 5.145 spettatori”.

ritenuto che tale beccata condotta della tifoseria bianco-celeste integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento espressivo di discriminazione per origine di razza”, rilevante agli effetti sanzionatori per la sua “dimensione” e “reale percettibilità”;

considerato che la società Lazio deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della deprecabile condotta dei propri sostenitori e che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell'esecuzione della relativa sanzione (gara Lazio-Genoa CU n. 149 del 10 febbraio 2015);

visti gli art. 11 nn 1 e 3, 18 comma 1 lett. e) e 16 n. 3 CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la **Soc. Lazio** con l'ammenda di euro 50.000,00 e con obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Curva Nord", "Distinti Tevere Lato Nord" e "Distinti Monte Mario Lato Nord" privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Lazio-Genoa del 9 febbraio 2015 (CU 149 del 10 febbraio 2015), per mancata decorrenza dell'annuale "periodo di prova".

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società **Fiorentina, Frosinone, Hellas Verona, Internazionale e Palermo** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DRAME Boukary (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

NAINGGOLAN Radja (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

OIKONOMOU Marios (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZAZA Simone (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASELLI Daniele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAKHITE Modibo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FERRARI Alex (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOLLO Lorenzo (Carpi): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGONI Nicola (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

VAZQUEZ Franco Damian (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GOLDANIGA Edoardo (Palermo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

HALLFREDSSON Emil (Udinese)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

DOS SANTOS Mauricio (Lazio)

KOULIBALY Kalidou (Napoli)

SESTA SANZIONE

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

GLIK Kamil (Torino)

LULIC Senad (Lazio)

PAREDES Leandro Daniel (Empoli)

PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)

BONUCCI Leonardo (Juventus)

FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese)

SLITI Saphir (Bologna)

TERZA SANZIONE

CORREA Carlos Joaquin (Sampdoria)

CROCE Daniele (Empoli)

INGLESE Roberto (Chievo Verona)

KALINIC Nikola (Fiorentina)

MUNOZ EZEQUIEL Matias (Genoa)

RIGONI Luca (Genoa)

ROSSETTINI Luca (Bologna)

SPOLLI Nicolas (Chievo Verona)

SUAGHER Emanuele (Carpi)

VAINQUEUR William Jacques (Roma)

WIDMER Silvan Dominic (Udinese)

SECONDA SANZIONE

ALBERTAZZI Michelangelo (Hellas Verona)

BALDE DIAO Keita (Lazio)

CAPEL TRINIDAD Diego Angel (Genoa)

DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)

GAZZI Alessandro Carl (Torino)

HOEDT Wesley Theodoru (Lazio)

IONITA Artur (Hellas Verona)

MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

BLASZCZYKOWSKI Jacub (Fiorentina)

KEITA Seydou (Roma)

KUZMANOVIC Zdravko (Udinese)

MCHEDLIDZE Levan (Empoli)

NAGATOMO Yuto (Internazionale)

PELLISSIER Sergio (Chievo Verona)

RANOCCHIA Andrea (Sampdoria)

RUSSO Adriano (Frosinone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BLANCHARD Leonardo (Frosinone)

SETTIMA SANZIONE

VECINO FALERO Matias (Fiorentina)

SESTA SANZIONE

CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)

DIAWARA Amadou (Bologna)

TERZA SANZIONE

CITADIN MARTINS Eder (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

TATARUSANU Anton Ciprian (Fiorentina)

ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Udinese)

PRIMA SANZIONE

KHOUMA Elhadji Babacar (Fiorentina)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARVALHO DE SOUSA Paulo Manuel (Fiorentina): per avere, al 21° del secondo tempo, indirizzato agli Ufficiali di gara delle espressioni ingiuriose, che reiterava, dopo il consequenziale allontanamento, permanendo nel recinto di giuoco per un paio di minuti.

AMMENDA DI € 5.000,00

COSTI Gian Domenico (Carpi): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale allontanandosi dalla panchina; con recidiva reiterata specifica.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GIANNITTI Marco (Frosinone): per avere, al 20° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale alzandosi dalla panchina.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 FEBBRAIO 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta